

CITTA' DI BIELLA

PROVINCIA DI BIELLA

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI BIELLA E

.....
PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PUBBLICITARIA SU
TABELLONI INFORMATIVI MULTIMEDIALI – PERIODO: 1° APRILE 2015
/ 31 MARZO 2016.

REPERTORIO N.

L'anno duemila, il giorno del mese di, in
Biella.

TRA I SIGNORI:

➤, nato a il,
che interviene al presente atto in nome e per conto esclusivo del **COMUNE DI BIELLA** (C.F e P.IVA: 00221900020) nella sua qualità di Dirigente Incaricato del Settore....., autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, nonché dal provvedimento sindacale Prot.n... in data, domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede del Comune stesso, in via Battistero n. 4;

e

➤, nato a il ed
ivi residente (C.F.:) che interviene al presente atto in
qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante di
....., Società iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di, al n.
..... (C.F. e P.IVA:), con sede legale in
....., via

PREMESSO:

- a) che il Comune di Biella, con Delibera della Giunta Comunale n. 79 del 12/2/2008, esecutiva ai sensi di legge, ha avviato la sperimentazione di servizi relativi a “Tabelloni Multimediali”, collocati sul territorio del Comune di Biella;
- b) che a seguito del buon esito della sperimentazione il Comune di Biella ha attrezzato il territorio di postazioni multimediali di sua proprietà, attraverso cui diffondere notizie d’interesse pubblico ed anche notizie di natura promozionale, pubblicitaria e

commerciale;

c) che le strutture in dotazione sono le seguenti:

- ♦ n. 3 videi su asse viabilità, delle dimensioni di mt. 2.70 x 1.90, così posizionati:
 - ⇒ via Ivrea (presso bivio via Rigola, direzione centro);
 - ⇒ via Milano (presso rotonda tangenziale);
 - ⇒ via Carso (presso nuovi giardini);

d) che il Comune di Biella ha inoltre concluso un accordo quadro con PGDUE s.r.l. per l'assistenza tecnica e l'utilizzo di piattaforme Web per il caricamento dei dati sui tabelloni multimediali, per il periodo Aprile 2015/Marzo 2016;

e) che si rende ora necessario definire le condizioni per la vendita degli spazi pubblicitari per i predetti tabelloni multimediali, per il periodo 1/4/2015 – 31/03/2016 .

Tutto ciò premesso, in esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore CED n. in data

SI CONVIENE E SI STIPULA:

Art. 1

Il Comune di Biella, e per esso il Dirigente Incaricato Dott. , affida alla nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. il servizio di vendita diretta degli spazi pubblicitari nelle strutture video indicate in premessa, alle condizioni qui di seguito indicate.

Art. 2

..... proporrà ai singoli clienti interessati, pubblici o privati, la vendita degli spazi pubblicitari all'interno del circuito video digitale della Città di Biella, come in premessa indicati.

Le modalità tecniche, i tempi dei passaggi e ogni altra condizione verranno determinate autonomamente da nell'ambito dei seguenti parametri:

- ⇒ utilizzo di immagini, colori e tonalità compatibili con quanto previsto dal Codice della Strada;
- ⇒ messaggi promozionali a cicli continui nell'arco delle 24 ore di proiezione;
- ⇒ non potranno essere inseriti spot promozionali contrari all'ordine pubblico e al buon costume e comunicazioni in contrasto con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria;
- ⇒ non sono consentite pubblicazioni finalizzate al sostegno di propaganda e campagne politiche;
- ⇒ il Comune di Biella potrà a suo insindacabile giudizio pretendere il rifiuto e/o la rimozione di inserzioni pubblicitarie che non risultino compatibili con il ruolo

istituzionale e con l'immagine dell'Ente. Pertanto
dovrà inserire nei contratti stipulati un'idonea clausola che informi in via preventiva
i clienti sull'esercizio di tale diritto.

Il Comune di Biella si riserva il diritto di occupare fino al 20% del tempo utile per
i messaggi di pubblica utilità da lui redatti, da trasmettere con frequenza uniforme
nelle 24 ore e a intervalli non superiori ai 10 minuti tra uno e l'altro, non superiore ai
3 minuti in caso di messaggi urgenti.

Art. 3

Il rapporto con i clienti sarà direttamente concluso con
la quale provvederà direttamente alla fatturazione e all'incasso dei corrispettivi.

Art. 4

Gli importi della vendita dei passaggi pubblicitari e degli altri servizi verranno
determinati in base a listini realizzati da, nell'ambito dei
limiti massimi indicati di comune accordo dalle parti.

Art. 5

Sarà cura di realizzare valutazioni e materiale
informativo, provvedere alla formazione della rete di vendita, predisporre l'eventuale
manualistica e definire le forme di contatto con i possibili clienti, nonché predisporre la
idonea contrattualistica.

Ugualmente spetterà a la promozione dell'iniziativa e le
azioni di marketing relative a quanto oggetto della presente scrittura.

Inoltre la stessa provvederà alla stesura dei contratti pubblicitari con tariffario e scadenze.

Art. 6

Sarà a carico di la procedura di messa *online* degli
spot pubblicitari dei contratti pubblicitari stipulati con i clienti, tramite piattaforma
web fornita dalla Società PGDUE s.r.l. .

Sarà altresì a carico di con possibilità di rivalsa
sul cliente, l'onere di provvedere al pagamento delle imposte e tasse sulla pubblicità,
relativamente ai messaggi venduti.

Art. 7

Il servizio oggetto del presente accordo ha carattere di esclusiva nei confronti di
..... E' vietata la cessione, anche parziale, del
contratto.

Art. 8

Il presente contratto ha durata dal **1° Aprile 2015** al **31 Marzo 2016**.

Per tale periodo la Ditta garantisce di produrre proventi al Comune di Biella per un importo pari a € IVA ESCLUSA.

Art. 9

Per il medesimo periodo PGDUE s.r.l. , di cui in premessa al punto d), fornisce il servizio di assistenza e manutenzione dei tre tabelloni multimediali, che prevede:

- ✓ il monitoraggio 24 ore su 24 - 7 giorni su 7;
- ✓ Interventi tecnici (presa in carico dell'attività entro 24 ore dall'indicazione della necessità di intervento)
- ✓ Riavvio macchine in blocco
- ✓ Regolazione della luminosità e del colore degli schermi nell'ambito dei limiti tecnici dei maxischermi

Si dà atto che saranno a carico di eventuali somme da versare alla Società PGDUE s.r.l. in base ad accordi diretti tra le medesime società. Il Comune di Biella resta totalmente estraneo a tali accordi.

Art. 10

Gli importi di cui all'articolo 8 verranno pagati da in un'unica soluzione annuale entro il 15 Aprile 2016, previa emissione di regolare fattura da parte del Comune di Biella.

Art. 11

A garanzia del pagamento dell'importo minimo di cui al precedente art. 8 (10.000,00 €), all'atto della stipula del presente contratto la Ditta ha prodotto fidejussione di pari importo a favore del Comune di Biella. Il Comune autorizzerà lo svincolo di tale fidejussione all'atto del pagamento.

Art. 12

L'Amministrazione si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto, qualora dovessero emergere gravi inadempienze da parte della Ditta, in merito a quanto pattuito, senza che ciò comporti il riconoscimento di alcun indennizzo.

Art. 13

L'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunità e i tempi di sostituzione di tabelloni che per gravi motivi risultassero non più funzionanti, adeguando di conseguenza l'importo convenuto all'Art. 8 con la Ditta che non potrà avanzare ulteriori rinvii.

Art. 14

Per qualsiasi controversia concernente il presente contratto o collegata allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Biella.

Art. 15

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Tutte le spese, imposte e tasse, diritti e simili, sono ad esclusivo carico di

Si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, la Determinazione del Dirigente del Settore n. in data

Letto, confermato e sottoscritto.

Per

Il Legale Rappresentante

Per il COMUNE DI BIELLA

Il Dirigente Incaricato